Con la sentenza n.8975/2014 la Cassazione specifica che il licenziamento ritorsivo ricorre quando il datore di lavoro pone in essere un'ingiusta ed arbirtaria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore, utilizzando il licenziamento come una ingiustificata vendetta o rappresaglia. La ritorsione è esclusa quando il dipendente si sia reso colpevole di una serie di comportamenti che abbiano irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro. Il caso si era verificato in una società consortile e riguardava una serie di comportamenti gravemente conflittuali messi in atto da un dirigente nei confronti del presidente del consorzio stesso.
Sent. Cassazione Sez. Lavoro n. 8975 del 17/04/2014
(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino – Archivio Aperto)